

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2003, N. 115

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1996, N. 2
CONCERNENTE: “DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE COFINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA”**



Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 è aggiunto il seguente:

“1bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:

a) in corso d'anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle Province a seguito del

loro mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato o nel caso in cui, avendo solo alcune Province raggiunto l'obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;

b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in caso di riduzione delle risorse spettanti ad una o più Province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a)”.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

